

N. R.G. 4861/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4861/2017 promossa da:

\_\_\_\_\_, nato in AFGHANISTAN, il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
rappresentato e difeso dall'Avv. DORA ZAPPIA,  
elettivamente domiciliato presso il suo studio;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA'  
CIVILI IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**, in persona del  
Ministro p.t.

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: ricorso ex art 27 Reg. UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 20 gennaio 2017 \_\_\_\_\_, cittadino  
afghano, ha impugnato il provvedimento emesso il 17.11.2016 e notificato il  
21.11.2016, prot. IT – 295179 – A/GO0003763, con il quale il Ministero  
dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione  
Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha  
disposto il trasferimento del ricorrente in Svizzera.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in  
giudizio.

Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario a  
conoscere della domanda, in quanto avente ad oggetto la determinazione del  
giudice competente a conoscere della domanda di protezione internazionale, che  
costituisce un diritto soggettivo assoluto. Qualsiasi fase della procedura, od atto  
connesso o consequenziale, per il riconoscimento della protezione internazionale  
deve, pertanto, ritenersi di competenza del giudice ordinario.

Il conflitto giurisprudenziale in merito, è stato peraltro definitivamente risolto dal  
legislatore con la L. n. 46/2017 (entrata in vigore successivamente al deposito del  
presente ricorso), che ha attribuito la competenza al giudice ordinario a conoscere  
delle controversie in materia, disciplinandone anche il rito in modo del tutto  
analogo al rito previsto per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle  
Commissioni Territoriali in materia di protezione internazionale.

Il richiedente proviene dall'Afghanistan, paese in cui il grado di violenza è diffuso  
e generalizzato ed afferma di non poter affrontare il trasferimento in Svizzera a  
causa dei gravi problemi di salute che lo affliggono, che sono adeguatamente  
curati nel luogo di residenza in Italia, ma che rischierebbero di subire un drastico  
peggioramento qualora venisse attuato il disposto trasferimento.



Dalla certificazione medica prodotta risulta infatti che il ricorrente è affetto da un quadro di depressione timica, caratterizzato da intense preoccupazioni legate al proprio stato di salute ed alla condizione dei propri familiari lontani, nonché alla protratta situazione di instabilità esistenziale legata anche alla complessa situazione giudiziaria, associate alla presenza di vissuti drammatici e minacciosi legati alla sua storia personale.

Tale stato di salute risulterebbe senz'altro aggravato dal suo trasferimento in Svizzera, essendosi ormai radicato in Italia attraverso la terapia e le attività nelle quali è stato coinvolto. Le stesse considerazioni valgono per un eventuale sospensione della procedura di trasferimento, posto che una delle cause del disturbo sofferto è proprio la condizione di instabilità esistenziale.

La corte di Giustizia UE (quinta sezione), con sentenza del 16 febbraio 2017, nella causa C 578/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Vrhovno Sodišče (Corte suprema, Slovenia), nel procedimento C.K., H.F., A.S. contro Republika Slovenija, in tema di interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), dell'articolo 267 TFUE nonché dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che: “ *L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea va interpretato nel senso che:*

– *anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo;*

– *in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo;*

– *spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona. Nell'ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l'adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto, e*

– *eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato*



*dell'interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest'ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.»*

Nel caso di specie, dalla documentazione medica acquisita, risulta che lo stato di salute del richiedente risulterebbe ulteriormente compromesso da un suo trasferimento ed esso risulta in parte causato, oltre che dai traumi subiti nel paese di origine, dalla situazione di incertezza legata al suo status.

Ne consegue che, sussistendo la violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 17 del Reg. n. 604/2013 UE, in presenza di un concreto rischio di trattamenti inumani e degradanti, il provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato, che dispone il trasferimento dell'odierno appellante in Svizzera, debba essere annullato.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento n. prot. IT – 295179 – A/GO0003763, emesso il 17.11.2016, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione

Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11/01/2018

IL GIUDICE  
Silvia Albano

